



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2025

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **Dicembre** alle ore **09.30** in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in modalità mista, (videoconferenza o presenza presso la Sala consiliare), ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21.04.2022.

All'appello nominale risultano presenti i Sig.ri:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	PERUGI LEONARDO	SI	8	MANINI ANTONIO DOMENICO	SI
2	PE' GIADA	SI	9	CASALI SILVANO	SI
3	SASSATELLI MATTEO	SI	10	CASONI SIMONE	SI
4	PLATINI CINZIA	SI	11	PAOLINI STEFANO	SI
5	ZANINI ROBERTO	SI	12	BENASSI CARLO	SI
6	MAGRI FABRIZIO	SI	13	SCALABRINI NICOLA	SI
7	BEZZI MATTIA	SI			

Partecipa da remoto il **Vice Segretario Dott. DANIELE VALENTINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. **SASSATELLI MATTEO** - Presidente del Consiglio.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) BEZZI MATTIA ; 2) CASALI SILVANO ; 3) PAOLINI STEFANO .

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2025

Gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) - ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che unificano le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e fanno confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*";

VISTI l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2022- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU e l'art. 1, comma 750, L. 160/2019 che prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è pari allo 0,1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ma non aumentarla;

RICHIAMATI inoltre i commi 748, 753, e 754 dell'art. 1, della L. 160/2019 che prevedono rispettivamente le seguenti aliquote di base:

- 0,5% per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, elevabile fino allo 0,6% o diminuibile fino all'azzeramento;
- 0,86% per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con riserva a favore dello stato fino alla concorrenza dell'aliquota dello 0,76%) elevabile fino all' 1,06% o riducibile fino al limite dello 0,76 %;
- 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D e dai fabbricati rurali strumentali; tale aliquota è elevabile fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento.

VALUTATA l'esigenza - onde garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi assicurando nel contempo l'equilibrio di bilancio - di avvalersi anche per l'anno 2025 della sopra descritta facoltà di procedere ad un aumento delle aliquote di base stabilite dalla legge statale per l'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 , il quale prevede che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 , possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1,

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali...;

DATO ATTO CHE in data 7 luglio 2023 è stato adottato il decreto MEF previsto dal comma 756 sopra citato, che limita la possibilità della diversificazione delle aliquote IMU da parte dei comuni in modo da garantire una normativa più uniforme e confrontabile a livello nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 757, della L. 160/2019, il quale prevede che in ogni caso, anche qualora non si intenda diversificare le aliquote di base previste dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

DATO ATTO CHE, con un emendamento proposto da IFEL in sede di conversione del D.L. n. 123/2023 (avvenuta con legge 170/2023) è stato differito all'anno 2025 l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto sopra citato, in quanto - durante la fase di sperimentazione avviata dal MEF - i comuni avevano riscontrato alcune criticità da risolvere;

VISTO il **decreto 6 settembre 2024** del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale -all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 - è stato **riapprovato l'Allegato A** (contemplante le fattispecie entro cui è possibile procedere legittimamente alla diversificazione delle aliquote IMU), che sostituisce il precedente di cui al precitato decreto MEF 7 luglio 2023;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 2 del Decreto 6 settembre 2024 che prevede la decorrenza dall'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'apposita applicazione informatica accessibile dal portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO PERTANTO CHE a partire dall'anno d'imposta 2025 se le delibere comunali non saranno trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) compilando tale nuovo prospetto, saranno del tutto inefficaci. Per il primo anno di vigenza dell'obbligo, il mancato utilizzo dell'applicativo (messo a disposizione sul portale del federalismo fiscale) comporterà l'applicazione delle aliquote IMU di base;

DATO ATTO che il DM 7 luglio 2023 (nella vigente formulazione) individua innanzitutto sei macro categorie di immobili, rappresentati da: abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 (non esenti da IMU); fabbricati rurali strumentali; fabbricati di categoria catastale D; terreni agricoli; aree fabbricabili e altri fabbricati;

RILEVATO che, all'interno di ciascuna di tali categorie, i Comuni possono introdurre delle ulteriori differenziazioni di aliquote solo scegliendole tra quelle elencate nell'allegato A) al decreto medesimo;

DATO ATTO che - essendo il comune di Toano classificato comune totalmente montano (ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993) - i terreni agricoli ivi ubicati sono esenti dal tributo;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, e 764 della legge 160/2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno d'imposta 2025 le seguenti aliquote:

- aliquota 0,56% per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze;
- aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota ordinaria del 1,04% per tutte le altre fattispecie imponibili.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto aliquote IMU*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (che prevede le seguenti aliquote: 0,56% per le abitazioni principali di lusso; 0,00% per i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura e 1,04% per tutti gli altri immobili);

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni IMU ai sensi dell'art. 1, comma 755, Legge 160/2019;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che viene poi redistribuito ai comuni sulla base di criteri stabiliti dalla legge nazionale ;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo di Solidarietà Comunale) pari a complessivi €. 1.122.000,00 ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che ai sensi del comma 741 per pertinenze della abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a*

titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

RICHIAMATI altresì i commi 756, 757, 766 e 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata deve essere eseguito in autoliquidazione entro il 16 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di

cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 insieme al bilancio di previsione 2025/2027;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Astenuti	n. 4 (Sigg.ri Casoni Simone e Paolini Stefano del gruppo di minoranza "Insieme Per Toano – Casoni Sindaco" e Sigg.ri Benassi Carlo e Scalabrini Nicola del gruppo di minoranza "Toano Che Vorrei")

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE nel territorio del comune di Toano** con riferimento all'anno d'imposta **2025**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. (*disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019*) come da "prospetto aliquote IMU" (Allegato 1) - redatto accedendo all'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- 3. DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9

Astenuti

n. 4 (Sigg.ri Casoni Simone e Paolini Stefano del gruppo di minoranza “Insieme Per Toano – Casoni Sindaco” e Sigg.ri Benassi Carlo e Scalabrini Nicola del gruppo di minoranza “Toano Che Vorrei”)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del Tributo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 50**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Il Responsabile di Settore

Dott. Daniele Valentini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Daniele Valentini

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

SASSATELLI MATTEO

Atto firmato digitalmente

Il Vice Segretario

Dott. DANIELE VALENTINI

Atto firmato digitalmente

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Viene pubblicata il 10.01.2025 e vi rimarrà per 15 giorni nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.

Diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.134, c.3, del D. Lgs n. 267/2000, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO

Dott. DANIELE VALENTINI

Atto firmato digitalmente